



UFFICIO

Comune di San Giuliano Terme

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(Deliberato con atto consiliare n. 101 del 16 aprile 1963)

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai regolamenti locali, dalle leggi e dai regolamenti emanati dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per la tutela e reintegrazione del pubblico e privato interesse.

Art. 2

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del Codice di procedura penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3

In caso di perquisizioni domiciliari, gli agenti ed i funzionari di polizia devono uniformarsi alle norme del Codice di procedura penale ed alle disposizioni dell'art. 7 della legge 13.6.1955 n. 517.

Art. 4

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servono a commetterla o tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere trasportati immediatamente all'Ufficio di Polizia municipale e consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti soggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese o della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le moda-

lità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità giudiziaria.

Art. 5

Qualora la contravvenzione sia nulla perchè accertata tardivamente o per altri difetti di procedura, gli agenti accertatori, se appartenenti al corpo di polizia municipale, saranno possibili delle misure disciplinari previste dal regolamento comunale degli impiegati e salariati.

Se gli agenti accertatori appartengono ad altri corpi di polizia saranno deferiti ai rispettivi Comandi per i provvedimenti di competenza.

C A P O 2°

DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Art. 7

Nessuno, a norma dell'art. 7 del D.P.R. 15.6.1959, n. 303, può eseguire lavori di scavo, nè costruzioni che interessino le strade pubbliche, nè occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune.

E' fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico, quando non si possano eseguire nei cortili interni delle case.

In tale caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da sinistre cause.

Sia la concessione di cui al primo capoverso che le operazioni di carico e scarico sono soggette al pieno rispetto della sicurezza del traffico previsto dal Codice della strada.

Art. 8

Nelle occupazioni del suolo pubblico, determinate dalle cause contemplate dal precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.

La trascuranza, come pure il ritardo nell'adempimento degli obblighi prescritti, a carico dell'occupante del suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione.

Art. 9

Sulle vie e piazze è proibito di giocare alla palla, alle bocce, alla fiocina, alla trottola e giochi consimili che possono arrecare incomodi e pericoli ai passanti.

E' parimente proibito di lanciare sassi, palle di neve, di fare sdruccioli sul ghiaccio e viaggiare con pattini o simili mezzi.

Art. 10

L'occupazione temporanea del suolo pubblico con installazioni e ingombri può essere concessa dal Sindaco dietro domanda scritta da presentarsi dall'interessato, in competente carta da bollo, redatta in forma esauriente e corredata dei documenti occorrenti per chiarire la richiesta.

L'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa concessione governativa nella misura fissata dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 11

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a)-limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza dalla facoltà concessagli;
- b)-compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;
- c)-apporre i segnali ed i lumi di avviso quando l'occupazione deve durare la notte;
- d)-ridurre in pristino stato il terreno occupato, al termine della concessione;
- e)-osservare la più esatta prescrizione dell'art. 8 del D.P.R. 15. 6.1959 n. 333, sotto la comminatoria delle pene ivi stabilite.

Art. 12

Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificata, il Sindaco potrà concedere un'ulteriore proroga di tempo.

Art. 13

Oltre a quanto è prescritto dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n.773, e relativo regolamento 6 maggio 1949, n.635, nessuno spettacolo o trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità comunale. L'erezione di palchi, tribune, etc., per feste, commemorazioni e cerimonie deve essere autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 14

Il collocamento delle condutture elettriche per diversi usi è regolato dalle leggi speciali, salvo le facoltà attribuite dalle leggi stesse al Comune.

Art. 15

Il Comune ha la facoltà di farsi costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi d'igiene, di pulizia, di illuminazione e di affissione.

Le spese per l'apposizione e rinnovazione dei numeri civici e dei cartelli indicatori spetta al Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitati a sua colpa, oppure dei terzi.

Art. 16

La concessione per apporre infissi e vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, è regolata dal regolamento di polizia edilizia.

Art. 17

Le concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiero e mercati, per l'esercizio di determinate industrie e mestieri, per collocamento di tavoli da caffè e di piate in vasi ad uso di decorazione sono regolate dal regolamento di posteggio.

Art. 18

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1905 n. 2249, allegato F.

Nettezza urbana e dell'abitato

Art. 19

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addeittovi. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da essi occupato o ad annaffiarlo in conformità delle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità municipale.

Art. 20

Nell'abitato ogni proprietario di case, ville, etc., deve provvedere immediatamente a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il suolo pubblico circostante la propria casa o giardino, fino ad una profondità di metri dieci.

Art. 21

Per misure generali il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc. prescrivendone il trasporto in determinati luoghi o il getto in corsi d'acqua. Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti dall'Autorità comunale.

Art. 22

I privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto della neve senza avere conseguito preventivamente la licenza dall'Autorità municipale e dovranno, in caso d'autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tale fine dall'Autorità stessa.

Art. 23

E' vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombrare da qualsiasi immondizia.

Tali materie devono rimanere chiusi in recipienti impermeabili, muniti di coperchio, per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

Art. 24

I proprietari di case, gli affittatuali e chiunque ha il diritto

di abitazione dove provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi scaricatori delle latrine, lavandini, bucatari, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul pubblico suolo.

I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni o dalle industrie devono essere con apposito condotti a chiusura idraulica, scaricati nelle fogne stradali o nei pozzi.

Art. 25

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione, in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana o deterioramenti di materiali che possono anche soltanto lordare il suolo pubblico.

Pertanto tutti gli edifici a fronte di strade saranno muniti di docce anche verticali fino al suolo.

I muri di retta, le facciate e gli infissi dei fabbricati prospicienti i viali, vie e piazze dei centri urbani del Comune (del Capo luogo e frazioni) debbono essere costantemente tenuti in ordine e tinteggiati.

Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico comunale, può emettere ordinanza per l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per le suddette manutenzioni.

Ove il proprietario non provveda nel termine prescritto, vi provvede il Comune a spese del medesimo proprietario del fabbricato, in conformità delle norme legislative vigenti in merito.

Art. 26

E' vietato spandere o gettare nelle vie, piazze, cortili, inondizie, materie putrescibili, ecc. o tenervi depositi di esse.

Art. 27

Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto in botti a sistema inodore e l'operazione di ripulitura e trasporto deve essere eseguita dalle ore 22 alle ore 5.

Art. 28

Lo stalle, eccezionalmente permesso nell'abitato, devono essere costantemente pulite ed il letame deve essere giornalmente trasportato, evitando spandimento per le strade, nelle apposite concime in aperta

campagna costruite a regola d'arte.

Art. 29

Nel centri urbani non è permesso distendere porcili se non a distanza dai fabbricati di m. 80 se trattasi di allevamento singolo e a distanza di m. 300 se l'allevamento è esteso a più maiali.

Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedire la circolazione per le pubbliche vie.

Art. 30

Il materiale proveniente da scavo e da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.

Il trasporto deve essere eseguito in carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

Art. 31

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame devono anche osservarsi le disposizioni della legge 29 marzo 1928 n. 253, del decreto ministeriale 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche e della legge 20.4.1941 n. 366, sulla raccolta, allontanamento e smaltimento delle spazzature.

C A P O 4°

Della sicurezza e del decoro

Art. 32

Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli, danni ed incomodi al pubblico transito.

Art. 33

Qualora un edificio, o parte di esso o delle sue attinenze, minacci rovina e solo nel caso che possa essere compromessa la pubblica incolumità, il Sindaco a mezzo dell'Ufficio Tecnico municipale, impartirà al proprietario le disposizioni perchè siano adottate immediatamente le misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi. Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel termine

prescrittigli, il Sindaco provvederà d'ufficio, con ordinanza da emettere
si ai sensi dell'art. 55 del T.U. della legge comunale e provinciale 3
marzo 1934, n. 383. #

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione.

Art. 34

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

Art. 35

E' vietato di stendere il bucato o altri panni sulle finestre balconi, terrazze ed in qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni su fronti di strade, nei centri urbani del Comune.

E' pure vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui pubblici passaggi e nei giardini pubblici.

Art. 36

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Verso le vie e piazze pubbliche i telai delle porte e delle finestre devono essere muniti esclusivamente di vetro, essendo vietato, a tale fine l'uso della carta o di qualsiasi altro mezzo.

Art. 37

Il materiale di demolizione, quando non sia possibile asportarlo diversamente, deve essere gottato al basso con tutte le cautele necessarie per evitare offese ai passanti ed avendo cura di innaffiare sufficientemente il terreno.

Art. 38

Gli oggetti contundenti e gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa od anche soltanto incomodo al pubblico transigente.

I falciatori ed i mietitori nel percorrere le vie del centro urbano

devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive.

Art. 39

Dopo il tramonto l'accesso alle case occupate da più famiglie deve essere convenientemente illuminato.

Art. 40

Le macchine delle officine, le seghe e tutti gli attrezzi del mestiere, attivati da forza motrice, non possono essere collocati a distanza inferiore di un metro dalla porta d'ingresso.

Art. 41

Sia all'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

E' vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, etc., appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciali autorizzazioni dell'Autorità comunale.

Art. 42

Le gole dei camini, stufe, forni ed in genere tutti i condotti del fumo devono essere spazzati dalla ^{fuliggine} ~~fuliggine~~ almeno una volta ogni sei mesi. Le gole dei forni per la cottura del pane devono essere spazzate ogni trimestre.

Art. 43

Salvo quanto è disposto dagli art. 63 e seguenti del T.U. della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nell'abitato è vietato tenere materiali esplosivi ed infiammabili oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto, per il quale è necessario il permesso dell'Autorità comunale.

Occorrendo tenere depositi e magazzini di tali materiali, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi o del regolamento sopraccitati ed a quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio e 12 maggio 1937 circa "norma di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali".

In ogni caso in prossimità dei locali nei quali vi siano collocati sostanze infiammabili ed esplosivi dovrà costantemente tenersi accumulata una quantità di sabbia non minore di un metro cubo, nonché gli attrezzi necessari per poterla spandere colormente.

× Art. 44

Chi intende aprire manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose, ai sensi dell'art. 64 del T.U. delle leggi di P.S. 19 giugno 1931 n. 773, deve avanzare domanda all'Autorità comunale, la quale, nel provvedere al riguardo, emanerà le disposizioni da osservarsi per l'impianto e l'esercizio della industria e di concerto con l'Ufficiale Sanitario emana le disposizioni di carattere sanitario da osservarsi secondo le leggi vigenti in materia.

Art. 45

È vietato di depositare fieno, paglia, foglie, legna, fascine, foglie secche, ecc., se non nei locali appositamente destinati.

Detti locali devono avere le pareti prive di canne da camini, a meno che questi non restino continuamente inusati. Nei locali stessi è vietato di accendere o di portare fuoco, di fumare e di accendervi se non con lanterne chiuse.

× Art. 46

Nelle stalle è vietato di fumare ed occorrendo, per la illuminazione, fare uso delle lanterne, queste devono essere chiuse e protette da rete metallica.

Le industrie, i laboratori, i depositi e gli esercizi di vendita che presentano pericoli di incendio o di esplosioni, sono soggetti a controlli tecnici di prevenzione incendi da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco, prima della concessione della licenza dell'esercizio da parte dell'Autorità competente.

Art. 47

Chiunque a qualsiasi titolo detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di colluloide, deve sottostare alle norme di sicurezza e alle disposizioni emanate o emanando dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 23 lettera a) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Art. 48

In caso di incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, dove illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne, ecc.

Art. 49

In caso di incendio tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti dei privati, utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 del Codice penale.

Al proprietario degli oggetti spetta il diritto di farsi rimborsare, dalla persona danneggiata dall'incendio o dalla società assicuratrice, i danni subiti negli oggetti stessi.

Art. 50

E' vietato di lordare e di deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche case condutturo e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie.

E' altresì vietato di imbrattare con scritte di qualsiasi genere i muri ed il fondo stradale o gli edifici.

L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti, etc., deve essere eseguita in conformità delle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni e negli spazi all'uso predisposti dall'Amministrazione comunale. Al riguardo si richiamano inoltre le disposizioni contenute nell'art. 663 del Codice penale e dell'art. 6 della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Art. 51

E' vietato di arrampicarsi per i pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione nonché sui pubblici manufatti.

Nei giorni di fiera o di mercato è vietato accostare, sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, gli oggetti da esporsi in vendita.

Art. 52

Spetta al Comune, d'intesa con l'Autorità scolastica, di curare la

osservanza delle particolari onoranze da tributarsi al Campo della
Bimembranza ed al Monumento ai Caduti.

Art. 53

Nei pubblici viali e giardini è vietato di strappare i fiori, di
pestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante.

Nei pubblici giardini è vietato di bivaccare, di consumare pasti
e di occupare i sedili se non a scopo di riposo.

Art. 54

E' proibito mendicare in luogo pubblico e per coloro che venisse
ro colti in atto di farlo, saranno provocati i provvedimenti di cui
agli artt. 152 e 155 del T.U. delle leggi di P.S.

Per le questue, collette, raccolte di fondi e di oggetti, valgono
le disposizioni dell'art. 156 del predetto testo unico.

Art. 55

Le insegne ed i cartelli reclame dei negozi e degli esercizi de
vono essere redatti in termini e forma decorosa.

Ai venditori, per attirare un maggior numero di acquirenti, non è
permesso di esporre oggetti che possano menomare il prestigio di per
sonalità o di istituzioni, oppure che rechino noia, in modo qualsiasi
ai passanti.

Art. 56

Gli esercenti i quali intendono apporre al proprio esercizio re
clame in lingua straniera debbono essere espressamente e preventiva
mente autorizzati dall'Autorità comunale.

Art. 57

I bambini non possono essere abbandonati sulla pubblica via e le
persone deficienti devono essere accompagnate.

Art. 58

Non è permesso di lavare il bucato alle pubbliche fontanelle e
ne introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto a
scopo alimentare, fatta eccezione delle concessioni speciali da ac
cordarsi dall'Autorità comunale. Comunque resta vietato attingere

vi con botti ed altri grossi recipienti (secchie, bidoni, etc.).

Art. 59

I macellai, i salunieri ed i boccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue o, dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti in tela.

Art. 60

Il trasporto delle carni da macello e degli animali morti deve effettuarsi secondo le prescrizioni del regolamento locale d'igiene o del regolamento del servizio del Veterinario comunale.

Art. 61

Il bestiame esposto in vendita, come quello che transita per il suolo pubblico, deve essere tenuto ben pulito e non inzaccherato di fango e sterco. Nei luoghi pubblici è proibito di uccidere i conigli, il pollame, etc. di spennare selvaggina, polli, etc., e comunque di compiere atti spiacevoli ai passanti.

Art. 62

È vietato di maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccariandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida scapposte. I veterinari ed i carrattieri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono fare schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

Art. 63

Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate, evitando di passare, se è possibile, davanti alle chiese ed alle scuole.

È vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare.

Art. 64

Il trasporto al macello di animali gravemente emmalati, di quelli affetti da gravissime lesioni traumatiche o gravi seppie, il trasporto e la sosta sui pubblici mercati delle bovine giovani, deve essere effettuato in modo da non destare disgusto o raccapriccio.

Art. 65

Gli agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare

capite che spetta agli agenti ed ispettori, di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1910, n. 611, per assicurare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

C A P O 5°

Della pubblica quiete

Art. 66

Impregiudicata l'azione penale prevista dall'art. 359 C.P., nella ipotesi venissero a concretizzarsi i reati ivi previsti, dopo le 20 ore è vietato per le pubbliche vie e piazze di cantare o suonare o fare schiamazzi.

Il suono degli organetti e dei suonatori ambulanti in gruppo è vietato dopo le ore 21.

Art. 67

I suonatori ambulanti, per le pubbliche vie, non possono fermarsi suonando, oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza minore di 20 metri dal punto precedente.

È vietato loro di fermarsi davanti alle scuole o le chiese.

Art. 68

Il suono delle campane è vietato dalle ore 20 alle ore 5 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore 21 alle ore 4 dal 1° maggio al 31 di ottobre.

È permesso di derogare alle disposizioni suddette:

- a)-per determinati riti religiosi, in dipendenza di consuetudine lungamente praticata, di oneri testamentari e di clausole consimili
- b)-per ordini impartiti da Superiori Autorità.
- c)-per straordinarie ricorrenze dietro consenso dell'Autorità municipale.

Art. 69

È vietato tenere animali che specialmente di notte rechino disturbo al vicinato.

È vietato scuotere, sbattere o spolverare, sulla pubblica via e dalle finestre, abiti, tappeti, panni dalle ore 8 alle ore 21 nei mesi da novembre a tutto marzo e dalle ore 6 alle ore 24 negli altri mesi.

Art. 70

Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incedde
devesi avanzare domanda di licenza all'Autorità comunale, la quale,
nel concederla, determinerà le modalità da osservarsi per l'impianto
e l'esercizio stesso.

Art. 71

Sono considerate industrie rumorose ed incedde: il mestiere del
calderaio, del lattoniere, del materassajo, del fabbro, del falegname e
simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che, per l'azione di
macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano
molestia al vicinato.

Art. 72

Con riferimento all'art. 66 del T.U. della legge di pubblica sicu-
rezza 18 giugno 1931, n. 773, la lavorazione delle industrie rumorose
non può incominciare prima delle ore 7 né protrarsi oltre le ore 20
dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore 6 ed oltre le ore 21 dal 1°
maggio al 31 ottobre.

Art. 73

Per la disciplina delle industrie rumorose già attive l'Autorità
comunale, tenuta presente la natura dell'industria e la sua ubicazio-
ne, può prescrivere norme diverse da quelle dei precedenti articoli.

Art. 74

Oltre le disposizioni dei precedenti articoli, alla industria della
macinazione dei cereali sono applicabili quelle della legge 7 novembre
1940, n. 667.

Art. 75

Qualora particolari esigenze di luogo o di tempo richiedano la os-
servanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di indu-
strie rumorose o incedde, queste verranno emanate dal Sindaco con pro-
pria ordinanza.

C A P O 6°

Del Commercio e dell'Industria

Art. 76

Sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti spacci di vendita al pubblico, ad eccezione di quelli compresi nell'art. 26 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773.

Questi ultimi sono però tenuti ad informare l'autorità comunale del luogo ove furono autorizzati ad aprire ed a trasferire il loro esercizio. Per il commercio ambulante si richiamano le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n. 327 e del relativo regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255; per l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, si richiamano le disposizioni della legge 25/3/1959 n. 125:

Art. 77

Gli Enti privati e le persone che intendono esercitare qualsiasi commercio per la vendita di merci all'ingrosso o al minuto, sia in appositi negozi o locali, sia all'aperto in determinate località, devono presentare domanda di licenza alla Commissione di cui all'art. 3 del R. D. L. 16.12.1936 n. 2174. L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, non è subordinato al rilascio della suddetta licenza, prevista dalla ricordata legge 16/12/1936 n. 2174, bensì alla semplice iscrizione in apposito albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura. La concessione della licenza per il commercio ambulante è regolata dalla legge 5.2.1934 n. 327 alle cui prescrizioni i titolari devono adempiere.

Art. 78

Nella domanda di cui all'articolo precedente, l'istante deve in particolare dichiarare la località ove intende aprire l'esercizio, la merce che intende esitare ed il personale da assumere alle proprie dipendenze.

Art. 79

In parti olare, gli esercenti di spaccio di carne fresca o congelata devono uniformarsi alle prescrizioni dei regolamenti sulla vigilanza sanitaria 29 dicembre 1923 n. 3258, e del R. D. L. 26 settembre 1930, n. 1458.

Gli esercenti l'industria del pane devono essere muniti della li

cessa da rilasciarsi dalla Camera di Commercio ai sensi della legge 31.7.1956, n. 1002.

La vendita del latte destinato ai consumi diretti è sottoposta alle norme del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929, n. 924.

Per la produzione ed il commercio degli olii commestibili si osservano le norme del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2033 e del R.D.L. 30 dicembre 1929, n. 2316, per la classificazione e la vendita degli olii di oliva commestibili debbono essere osservate le norme della legge 13/11/1969 n. 407.

Art. 80

Spetta agli agenti di polizia di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della legge 29 marzo 1923, n. 853 e del decreto ministeriale 20 maggio 1923 per la lotta contro le mosche e della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Art. 81

I titolari della licenza di esercizio, salvo speciale autorizzazione della Commissione comunale, devono esercitare personalmente i propri negozi ed esibire la licenza ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari dell'Ufficio di polizia municipale.

Art. 82

Le bilance che servono alla vendita devono sempre essere tenute ben pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare le pesate. I pesi e le misure adoperate dagli esercenti devono essere muniti del Bollo di verifica dell'Ufficio metrico ed i cittadini possono fare opportuni controlli.

Art. 83

Per avvolgere la merce venduta i commercianti devono fare uso esclusivo della carta prescritta dal regolamento d'igiene ed in misura sufficiente per avvolgere la merce stessa.

Il compratore ha facoltà di far pesare la merce senza carta.

Art. 84

I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazione frequente di essa etc.).

Art. 85

I rivenditori che con banco occupano pure uno spazio sul suolo pubblico, per concessione avutano dal Comune, oppure terreno di proprietà privata esposto al pubblico, devono costantemente tenere pulito il tratto di suolo da essi occupato, per le operazioni di vendita.

Art. 86

I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione, la vendita della merce, nè possono occultarla in modo alcuno. Essi devono costantemente essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

E' loro vietato di infastidire il pubblico con insistenti offerte.

L'interruzione della vendita non legittima nè giustificata da parte degli esercenti soggetti alle discipline del R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, viene considerata, agli effetti del decreto stesso, come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.

Art. 87

I commercianti possono munire i loro negozi di tende, vetrine ed altri sporti, uniformandosi però alle prescrizioni che di volta in volta vengono suggerite dall'Autorità comunale a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e dell'estetica.

Art. 88

Il Sindaco qualora ragioni di necessità ne richiedano, può stabilire l'orario di apertura delle diverse categorie di negozi, salva l'osservanza delle disposizioni legislative sul riposo festivo.

Art. 89

I commercianti devono su appositi cartelli indicare i prezzi dei generi esposti in vendita. I prezzi devono essere espressi in caratteri uniformi e leggibili e collocati in modo da essere visi-

bili a tutti.

Ai commercianti trasgressori sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 32 del R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 90

I generi alimentari preparati con surrogati devono, con la denominazione, riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

Art. 91

I venditori di latte, che esitano il prodotto dei propri fondi, sono tenuti egualmente all'osservanza delle predette discipline e disposizioni sul commercio.

Essi devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di capacità e d'igiene, muniti, in quanto servono per misura, del bollo dell'Ufficio metrico.

Art. 92

I commercianti di generi alimentari che intendono chiudere il proprio negozio, devono, un mese prima della chiusura, renderne informata l'Autorità municipale.

Art. 93

L'esercizio di sensale e di intermediatore è subordinato alla iscrizione nei ruoli della Camera di Commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253.

C A P O 7°

Penalità

Art. 94

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108 e 109 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

Art. 95

Il Sindaco è autorizzato a costituirsi parte civile nei provvedimenti di contravvenzione.

Art. 96

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, sono applicabili le disposizioni dell'art. 196 del Codice penale.

Per le persone giuridiche si applicano le disposizioni dell'art. 197 del Codice penale.

Art. 97

Negli accertamenti delle responsabilità a carico di persone giuridiche si applicano le disposizioni dell'articolo 197 del Codice penale.

Art. 98

Ferma restando la contravvenzione accertata a carico del trasgressore, nei casi contingibili e urgenti, determinati da ragioni di pubblica sicurezza e di pubblica igiene, il Sindaco può agire con provvedimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 55 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 99

I proventi delle penalità pecuniarie spettano per 2/3 al Comune e per 1/3 agli Agenti che hanno accertato la contravvenzione a norma dell'art. 110 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

C A P O 3°

Disposizioni transitorie

Art. 100

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 62 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 539.

Art. 101

Le disposizioni, dei regolamenti locali incompatibili con quello del presente regolamento devono ritenersi abrogate.

Art 102

Entro tre mesi dall'andata in vigore del presente regolamento,

tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine prorogatorio, dalla Autorità comunale.

Art. 103

Copia del presente regolamento è visibile negli uffici di polizia municipale, nei giorni e nelle ore da cui si è ammesso il pubblico.



COMUNE DI S.GIULIANO TERME
Prov.di Pisa

Deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 aprile 1963
con atto n.101.-

IL SINDACO
-Vincoletti Giuliano-

IL SEGRETARIO CAPO
Dr.Gustavo Ferretti

G. Ferretti

Publicato all'Albo Pretorio nel giorno 21 aprile 1963, festivo
senza opposizioni.-

San Giuliano Terme, li 30 aprile 1963

Visto:IL SINDACO
-Vincoletti Giuliano-

IL SEGRETARIO CAPO
-Dr.Gustavo Ferretti-

G. Ferretti

PREFETTURA DI PISA

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta
del 27 luglio 1963 con decisione n.4981/2/1540, Div.2^.-

IL PREFETTO
f.to Sarro

Il Segretario del Comune suddetto - Certifica - che copia
del presente Regolamento venne pubblicata all'Albo Pretorio
di questo Comune per quindici giorni consecutivi e così dal
15 al 29 agosto 1963, ai sensi dell'art.62 del T.U.della leg
ge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934, n.383, modificato dal
l'art.21 della legge 9 giugno 1947, n.530, senza opposizioni.-

San Giuliano Terme, li 2 settembre 1963

Visto:IL SINDACO
-Vincoletti/Giuliano-

IL SEGRETARIO CAPO
-Dr.Gustavo Ferretti-

G. Ferretti

